

*La teoria neoliberista di Nozick e i rapporti di giustizia tra Nord e Sud***

1. La prevalente concezione dell'aiuto internazionale

La politica di aiuto da parte dei Paesi ricchi e sviluppati dell'Occidente nei confronti di quelli poveri e sottosviluppati del Terzo Mondo è stata ed è ancor oggi in gran parte l'espressione di una concezione per cui non vi è nulla, o comunque ben poco, che i primi *debbono* ai secondi in nome di una esigenza di *giustizia*. A parte il fatto, che il cosiddetto aiuto, che i Paesi ricchi dell'Occidente forniscono alle popolazioni povere dei Paesi sottosviluppati, è spesso più una questione di affari fondata su ragioni di profitto o ragioni di stato, che non una vera e propria assistenza disinteressata e pur sempre vero che, anche quando si tratta di quest'ultima, l'aiuto che viene dato è quasi sempre caratterizzato come un "dono", ossia, per implicazione, come opera di carità o beneficenza, più che come qualcosa che è strettamente dovuto conformemente ad una precisa esigenza di giustizia.

Tanto per fare un esempio, è ritenuto perfettamente legittimo che l'assistenza degli Stati Uniti a Paesi poveri, e anche a popolazioni colpite da carestie, sia tale da aprire nuove possibilità di investimenti profittevoli per il capitale privato americano, o comunque tale da non interferire con gli interessi di esso. Un interessante documento in proposito è costituito dalla *Public Law 480* degli Stati Uniti, intitolata «*Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954*», spesso chiamata «*the Food for Peace Law*», la quale regola la politica assistenziale statunitense nei confronti dei Paesi poveri e delle popolazioni particolarmente bisognose. Segnatamente rilevante è qui il Secondo Paragrafo (*Title II*), intitolato «*Famine Relief and Other Assistance*», il quale regola la politica di aiuto statunitense a Paesi colpiti da carestie: esso stabilisce che la *Commodity Credit Corporation* metta a disposizione del Presidente degli Stati Uniti quel "*surplus* di prodotti agricoli" che

* Ordinario di Filosofia politica, Università di Stoccolma.

** Questo saggio è la versione riveduta di un mio scritto, steso originariamente in inglese in occasione del "Stockholm International Symposium on Justice" tenutosi nel settembre del '78, e quindi pubblicato nel volume *Justice, Social and Global*, a cura di L.O. Ericsson, H. Ofstad, G. Pontara, Akademilitteratur, Stockholm, 1980, pp. 89-111.

egli possa richiedere per trasferirli» (1) ad una qualsiasi nazione amica degli Stati Uniti al fine di alleviare una carestia o di venire incontro ad altre richieste di urgente aiuto da parte di una tale nazione e (2) a popolazioni amiche e bisognose indipendentemente dall'atteggiamento di amicizia dei loro governi».

La sezione 202 di questo paragrafo aggiunge però la clausola per cui «il Presidente dovrà prendere ragionevoli misure precauzionali al fine di assicurarsi che siffatti trasferimenti non si sostituiscano a o interferiscano con atti di vendita che altrimenti possano essere effettuati». Da ultimo, la sezione 302 del Terzo paragrafo (*Title III*, intitolato "*General Provisions*") aggiunge la clausola che per quanto riguarda risorse alimentari (food commodities) "donate" da agenzie umanitarie al fine di assistere persone bisognose al di fuori degli Stati Uniti, «il Segretario dovrà prendere le misure che ritiene necessarie per assicurarsi che i destinatari di queste risorse non diminuiscano le loro normali spese per l'acquisto di risorse alimentari in seguito a questo dono».¹

Un altro interessante documento è la testimonianza resa ad una commissione del Congresso nel gennaio del 1964 dal Vice-amministratore dell'USAID Coffin (USAID = Ente statunitense per lo sviluppo internazionale). Nel corso di questa testimonianza Coffin afferma che

«il nostro obiettivo fondamentale e più generale è un obiettivo politico a lungo termine. Non è lo sviluppo per amore dello sviluppo ... Un obiettivo importante è di offrire un massimo di opportunità all'iniziativa privata locale e di garantire che gli investimenti privati e stranieri, soprattutto quelli americani, siano bene accolti e trattati bene ... Il problema è ... di valutare come il programma possa dare il maggiore sostegno possibile agli interessi degli Stati Uniti nel loro complesso»².

E sempre l'USAID, in un documento presentato al Congresso³, ha fornito tre ragioni principali in favore di un prolungato aiuto degli Stati Uniti ai Paesi sottosviluppati. Nella formulazione riassuntiva data da Lappé e Collins queste ragioni sono le seguenti:

«In primo luogo, ... le imprese americane dipendono sempre di più dalle materie prime dei Paesi sottosviluppati. In secondo luogo, queste imprese hanno bisogno dei mercati dei Paesi sottosviluppati. E da ultimo, secondo l'AID, questi Paesi offrono «possibilità di investimenti produttivi e profittevoli per la tecnologia e il capitale statunitensi»⁴.

Vi sono tuttavia Paesi, tra quelli ricchi, i quali, almeno nei loro documenti ufficiali, sottolineano l'importanza di una politica di aiuto nei confronti delle popo-

¹ Cito dal testo della *Public Law 480* stampato in *American Foreign Policy 1950-1955*, US Department of State, 1957, pp. 2941-47.

² La cit. è presa da un documento ufficiale del Governo degli Stati Uniti che porta come titolo "Winning the Cold War: The US Ideological Offensive", in *Hearings before the Subcommittee on International Organizations and Movements of the Committee on Foreign Affairs*, Agency for International Development, Department of Defense, January 15 and 16, 1964, US Government Printing Office, Washington DC, 1964 (cit. da S. George, *Come muore l'altra metà del mondo*, Feltrinelli Economica, Milano, 1978, p. 69).

³ USAID, *AID in an Interdependent World*. A summary of the Presentation to the Congress, FY, 1976.

⁴ F.M. Lappé and J. Collins, *Food First. Beyond the Myth of Scarcity*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1977, p. 357; per una analisi critica della politica dell'USAID cfr. le pp. 349-64 e anche nel libro di George, cit. alla nota precedente le pp. 67 e sgg.

lazioni povere dei paesi sottosviluppati fondata su ragioni di solidarietà, più che su ragioni di profitto o di stato. Uno di questi Paesi è la Svezia. Nel 1962 e nel 1968 il Parlamento (Riksdag) svedese ha sposato la tesi per cui i Paesi ricchi hanno un «dovere morale» di fornire aiuti ai Paesi poveri, dovere caratterizzato come un dovere di «solidarietà». Nel 1977, la Commissione parlamentare per la revisione della politica svedese di cooperazione allo sviluppo internazionale sottolineò di nuovo l'importanza della «solidarietà», ma propose che siffatto motivo fosse «rinforzato» da considerazioni di «uguaglianza internazionale e giustizia sociale» Come si legge nel riassunto inglese del rapporto della Commissione:

«Noi condividiamo il punto di vista espresso in diverse occasioni dal Governo e dal Riksdag per cui l'esigenza di *solidarietà* con i Paesi poveri costituisce un motivo sufficiente per un esteso programma svedese di assistenza allo sviluppo di questi Paesi. Questo motivo pertanto sovranchia ogni altra ragione che possa essere avanzata in favore di interventi assistenziali svedesi indirizzati a tal fine.

La solidarietà è rinforzata dalla sempre maggior importanza attribuita agli sforzi di realizzare una uguaglianza di opportunità e status all'interno della società svedese. La politica di uguaglianza in Svezia non può limitarsi a misure volte a livellare le disuguaglianze esistenti nel Paese. La solidarietà che deve soggiacere a tutti gli sforzi in direzione egualitaria non è credibile se ad essa manca una dimensione internazionale. Un vasto programma di aiuti allo sviluppo, finalizzato ad una esigenza di uguaglianza internazionale e giustizia sociale, deve pertanto costituire una componente naturale della politica estera svedese»⁵.

La concezione elaborata dalla Commissione parlamentare svedese venne fatta propria dal Ministro per lo sviluppo internazionale nella sua dichiarazione preposta al Progetto di legge sullo Sviluppo e la Cooperazione Internazionale del 30 marzo 1978. Come si legge all'inizio della sezione 3 della dichiarazione del Ministro (sotto il titolo «Motivi della politica svedese di assistenza»):

«la solidarietà con i poveri del Terzo mondo fornisce un motivo sufficiente per un programma svedese di assistenza su vasta scala ... L'esigenza di solidarietà con i Paesi poveri è anche il risultato naturale dei nostri sforzi diretti all'uguaglianza tra i gruppi e gli individui nel nostro Paese. Questa politica assume così una dimensione internazionale»⁶.

Tuttavia, poco dopo, sempre nella stessa dichiarazione, si legge anche che «vi sono ulteriori motivi per la nostra politica di assistenza» e che uno particolarmente importante è che una siffatta politica favorisce la rapida espansione di «mercati per i beni svedesi di esportazione»⁷. Che è come dire che una politica di solidarietà e uguaglianza costituisce, tutto sommato, un ottimo affare!

⁵ *Sweden's Policy for Cooperation with Developing Countries. A Summary of the report of the Commission for the Review of Sweden's International Development Cooperation*, s.d., p. 26.

⁶ *Guide-Lines for International Development Co-operation. Statement by Mr. Ola Ullsten, Minister for International Development Co-operation, in the Government Bill on International Development Co-operation, Presented in Parliament on March 30, 1978. Stockholm, 1978, p. 20.*

⁷ *ibidem.*

2. Tre tesi su cui si fonda la prevalente concezione dell'aiuto internazionale

Nelle pagine che seguono chiamiamo per brevità la concezione sopra illustrata – secondo la quale non vi è nulla, o comunque ben poco (qualcosa come l'1% del PNL) che i Paesi ricchi in nome di una esigenza di giustizia debbono alle popolazioni povere di quelli sottosviluppati – la prevalente concezione dell'aiuto internazionale.

Questa concezione parrebbe essere fondata sulle tre seguenti tesi, tutte e tre di natura prettamente normativa.

La *prima tesi* consiste in quello che può essere chiamato il principio di sovranità territoriale *de jure*. Si tratta del principio per cui un popolo organizzato in Stato nazionale ha diritto al territorio che esso controlla e alle risorse ivi esistenti, a condizione che essi siano stati acquisiti in modo legittimo, ossia senza violare la sovranità di altri Stati o diritti di altri popoli. Ciò che si intende affermare dicendo che un popolo ha diritto al territorio e alle risorse che esso legittimamente controlla, è che nessun altro popolo o gruppo esterno può avanzare alcuna legittima pretesa su di essi e che ogni tentativo, da parte di qualsiasi altro popolo o gruppo staniero, di impossessarsi di una qualsiasi parte di quel territorio o di quelle risorse, può essere respinto, se necessario, mediante l'uso della forza.

La *seconda tesi* consiste in quello che si può chiamare il principio di supererogazione nazionale, ossia il principio secondo il quale, per quanto ammirevole o degna di lode possa essere l'iniziativa che un popolo prende di trasferire parte delle proprie risorse ai gruppi più poveri di un altro Paese meno avvantaggiato, un tale atto di aiuto collettivo non è mai un atto che un popolo debba fare in quanto atto richiesto da uno stretto obbligo morale di giustizia e quindi tanto meno un atto che esso possa legittimamente essere costretto a fare – a meno che esso non si sia esplicitamente impegnato in tal senso con un precedente contratto o con una precedente promessa (*pacta sunt servanda*). Sostenere questo principio comporta sostenere che la sovranità territoriale *de jure* è assoluta.

La *terza tesi* non è che un corollario delle prime due. Essa consiste nel principio per cui una nazione sovrana, la quale sia disposta ad assistere una nazione più povera, può legittimamente stabilire, non soltanto la qualità e la quantità degli aiuti da fornire, bensì anche porre le condizioni a cui essi saranno forniti.

A parte i vari documenti ufficiali del tipo di quelli citati sopra, vi sono altre ragioni per ritenere che queste tesi siano largamente accettate nell'ambito della classe governativa di molti Paesi sviluppati, specie in Occidente. Esse parrebbero, ad esempio, essere implicite nelle varie dichiarazioni votate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1970, 1972 e 1974, nelle quali viene sottolineata «la sovranità permanente sulle risorse naturali» che ogni nazione ha nell'ambito del proprio territorio⁸.

Nel resto di questo scritto mi interessa esaminare un po' più da vicino queste tesi, e mi propongo di far ciò rapportandole alla cosiddetta teoria neolibertaria (o neolibertaria) della giustizia come formulata e assai abilmente difesa da

⁸ Cfr. O. Shachter, *Sharing the World's Resources*, Columbia University Press, N.Y., 1977, pp. 124 e 159, cit. da B. Barry, «Humanity and Justice in Global Perspective», in *Nomos*, XXIV. *Ethics, Economics, and The Law*, ed. by J.P. Pennock and J.W. Chapman, New York University Press, N.Y., 1982, pp. 235-36.

Robert Nozick nel suo noto e discusso lavoro *Anarchy, State and Utopia*⁹. La ragione di questo mio approccio è che ritengo sia proprio nell'ambito della teoria neoliberista, nella versione data da Nozick, che le tre tesi accennate parrebbero trovare il loro migliore fondamento: mi risulta difficile vedere quale altra, tra le varie teorie della giustizia che oggi tengono il campo, possa fornire alle tre tesi un fondamento migliore. Infatti, in primo luogo, la teoria neoliberista di Nozick mette in primo piano un comprensivo e assoluto diritto di proprietà che appunto potrebbe servire assai bene a rifondare il principio della sovranità territoriale *de jure*. In secondo luogo, la teoria di Nozick fa propria, ed esaspera, la distinzione tra quelle che sono variamente chiamate esigenze di carità o beneficenza o umanità, e quelle che sono considerate più strette esigenze di giustizia ossia tra ciò che si deve, o è desiderabile fare, in nome della umanità o della solidarietà, al fine di diminuire le sofferenze di altri, e ciò che strettamente è dovuto ad altri in nome di diritti, pretese o titoli validi che essi hanno. Esigenze di quest'ultimo tipo, dice la teoria di Nozick, possono legittimamente essere fatte rispettare, se necessario, mediante misure coercitive; esigenze del primo tipo, invece, non essendo esigenze di giustizia, non possono legittimamente essere fatte rispettare mediante misure coercitive bensì soltanto argomentando o impetrandolo. Questa distinzione può servire da fondamento al principio di supererogazione nazionale.

Vorrei a questo punto sottolineare, a scanso di equivoci, che il mio intento in questo scritto non è quello di difendere la teoria neoliberista della giustizia proposta da Nozick. Anzi, per varie ragioni, nel merito delle quali qui non entro, essa mi sembra una teoria del tutto inaccettabile¹⁰.

Ciò che mi propongo di fare è di vedere se essa, ammesso che sia valida, effettivamente fornisca alle tre tesi sopra messe in rilievo un buon fondamento. E la mia tesi è che, in una certa interpretazione che chiarirò nel prossimo paragrafo, la teoria neoliberista di Nozick non fornisce a queste tesi alcun fondamento, bensì ha implicazioni che con queste tesi sono inconciliabili.

3. La teoria neoliberista della giustizia e la clausola limitativa di Locke

Secondo la teoria neoliberista della giustizia, come proposta da Nozick, ogni uomo possiede certi "diritti naturali" o "fondamentali" o, come preferisce chiamarli Nozick, certi "diritti lockiani". Nozick non elabora gli argomenti sui quali fonda questa tesi; assume, più che non dimostri, che questi diritti sono quelli postulati da Locke: il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto alla libertà e il diritto di proprietà¹¹. Non discuto qui se vi siano siffatti diritti¹². Assumo, per

⁹ Basil Blackwell, Oxford, 1974; tr. it. *Anarchia, Stato e Utopia*, Le Monnier, Firenze, 1980.

¹⁰ Ho accennato ad alcune di queste ragioni in *Utilitarismo e giustizia distributiva*, pubblicato in *Utilitarismo oggi*, a cura di E. Lecaldano e S. Veca, Laterza, Bari, 1986, pp. 72-73. Per una recente critica, che largamente condivido, alla teoria di Nozick cfr. A. Brown, *Modern Political Philosophy. Theories of Justice*, Penguin Books 1986, cap. 4. Cfr anche i vari articoli in J. Paul (ed.), *Reading Nozick, Essays on Anarchy, State and Utopia*, Basil Blackwell, Oxford, 1982. Per una analisi comparativa delle varie teorie della giustizia vedi il lavoro di Brown testé citato. Per un'analisi comparativa della teoria di Rawls, di quella di Nozick e della teoria utilitaristica di Harsanyi cfr. P. Comanducci, *Contrattualismo, utilitarismo, garanzie*, Giappichelli, Torino, 1984. Sulla teoria di Nozick vedi anche A. Pintore, *Nozick e il rischio dello stato*, "Sociologia del diritto", 9, 1, 1982, pp. 143-156.

¹¹ R. Nozick, *op. cit.*, p. 11.

¹² Alcuni anni or sono, provocato da un saggio di Norberto Bobbio "Sul fondamento dei diritti dell'uomo"

amore dell'argomento, che vi siano e concentro la mia attenzione esclusivamente sul diritto di proprietà come esso è interpretato nell'ambito della teoria di Nozick. Il quale, del resto, concentra egli stesso quasi completamente la sua attenzione su di esso.

Avere un diritto di proprietà su qualcosa comporta, secondo Nozick, avere una facoltà di disporre di quella cosa a proprio piacimento, naturalmente entro i limiti posti dai "diritti lockiani" di altri e, inoltre, entro i limiti posti da quella che Nozick chiama "la clausola limitativa lockiana" (*the Lockean proviso*). È proprio su quest'ultima nozione che voglio portare il discorso. Grosso modo, l'idea generale incorporata in questa nozione, come usata da Nozick, è che uno ha diritto di proprietà su di una certa cosa (di cui è entrato in possesso senza ledere i "diritti lockiani" di alcuno) a condizione che il suo possesso di quella cosa non comporti un peggioramento della situazione di altri.

Secondo Nozick vi sono due modi in cui uno, appropriandosi di qualcosa, può peggiorare la situazione di un altro: o in quanto l'altro «perde la possibilità di migliorare le sue condizioni con una appropriazione particolare o qualsiasi»; oppure, in quanto l'altro «non è più in grado di usare liberamente (senza appropriazione) ciò che in precedenza poteva usare»¹³. E, continua Nozick,

«Una richiesta *severa* che non si peggiori la posizione di altri a causa di una appropriazione escluderebbe, oltre al secondo, anche il primo modo, se nient'altro controbilancia la diminuzione di possibilità. Una richiesta *più debole* escluderebbe il secondo modo ma non il primo»¹⁴.

Si può naturalmente discutere se sia consono con la teoria neolibertista della giustizia, come interpretata da Nozick, assumere la validità della clausola limitativa di Locke¹⁵. Si può tuttavia concordare con Nozick che «qualsiasi adeguata teoria della giustizia nell'acquisizione [deve] contenere una clausola limitativa simile alla più debole delle due» tra cui egli ha distinto¹⁶. Siffatta clausola, aggiunge Nozick, rimane valida anche per quanto riguarda ogni plausibile principio di giustizia nei trasferimenti:

«Se il fatto che io mi impadronisca interamente di una certa sostanza viola la clausola limitativa lockiana, allora la viola anche la mia appropriazione di una parte e l'acquisto di tutto il resto da altre persone che la ottennero senza violare la clausola limitativa lockiana»¹⁷.

(in Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, il Mulino, Bologna, 1979) in cui veniva denunciata "l'illusione" di coloro che credono darsi un argomento "irresistibile" in favore della tesi che vi sono "diritti fondamentali", cercai di indicare, in un breve scritto, in quale direzione un siffatto argomento potesse essere cercato. Nella sua risposta a questo scritto Bobbio portò alcuni buoni controargomenti. (Cfr. G. Pontara e N. Bobbio, "Vi sono diritti fondamentali?", *Rivista di filosofia*, nr. 18, 1980, pp. 455-63; ristampato in N. Bobbio, G. Pontara, S. Veca, *Crisi della democrazia e neocontrattualismo*, Editori Riuniti, Roma, 1984, pp. 105-118). Devo confessare che quello scritto era l'espressione di una (di per sé perfettamente legittima) curiosità intellettuale, più che non la difesa di una convinzione etica. Oggi, comunque, in sintonia con la posizione utilitarista che sono incline ad accettare come quella tutto sommato più plausibile, ritengo che ha ragione Bentham quando dice che l'idea che vi siano "diritti naturali" o "fondamentali" è puro *nonsense on stilts* o, più recentemente, MacIntyre quando scrive che «la credenza [in siffatti diritti] è tutt'uno con la credenza nelle streghe e nei liocorni» (A. MacIntyre, *After Virtue*, Duckworth, 1981, p. 67).

¹³ R. Nozick, *op. cit.*, p. 187.

¹⁴ *ibidem*.

¹⁵ Ciò è stato negato da R. Ehmman in *The Journal of Value Inquiry*, Vol. 20,1, 1986, pp. 51-56.

¹⁶ R. Nozick, *op. cit.*, p. 189.

¹⁷ *Ivi*, p. 190.

Il problema che l'inclusione della clausola lockiana nella propria teoria pone a Nozick è quello di stabilire un plausibile criterio di paragone, in base al quale risulti chiaramente quando il possesso di una certa cosa da parte di una o più persone comporta un peggioramento della situazione di altri. Ossia, nella formulazione che ne dà lo stesso Nozick, «l'appropriazione lockiana non rende la posizione della gente peggiore di *come?*»¹⁸ Nozick non dà una precisa risposta a questa domanda; si accontenta piuttosto di illustrare la propria posizione con alcuni esempi. Sembrerebbe però possibile estrarre da essi un suggerimento di risposta più comprensiva.

Qui basterà esaminare due degli esempi portati da Nozick.

Il primo è quello di una persona che vive assieme ad altri in una regione desertica e che, in seguito a circostanze che non è in potere degli abitanti della zona prevenire, si trova improvvisamente ad essere il padrone dell'unica pozza d'acqua non prosciugata. In tale situazione, il fatto che l'unica acqua a disposizione degli abitanti della zona è quella rimasta nella pozza in questione «fa entrare in azione – dice Nozick – la clausola limitativa lockiana e limita il diritto di proprietà» del padrone della pozza¹⁹. Infatti, come interpretata da Nozick, la clausola limitativa di Locke proibisce che qualcuno disponga «di tutte le riserve di un bene necessario per vivere»²⁰.

Il secondo esempio è quello del padrone dell'unica isola che esiste in una certa regione e alla quale approda un naufrago. Anche in questo caso, sostiene Nozick, il diritto di proprietà che il padrone ha sull'isola non comporta che gli sia permesso «di scacciare come trasgressore il superstite [del] naufrago, perché ciò violerebbe la clausola limitativa lockiana»²¹.

Ma esattamente in quale misura è limitato il diritto di proprietà dei due padroni in questi due esempi? Il padrone dell'isola non può legittimamente rimandare il naufrago sulla sua zattera; ma è tutto a posto, dal punto di vista della teoria neolibera della giustizia, se egli, pur lasciandolo approdare, non gli dà nulla da mangiare e in conseguenza di ciò il naufrago muore di fame? Oppure il naufrago, oltre ad una *pretesa* di sbarcare sull'isola, può fare valere nei confronti del padrone di quella anche una *pretesa* ad un minimo di risorse di cui assolutamente necessita per poter sopravvivere?

Rifacciamoci al primo esempio e supponiamo che l'acqua a disposizione nella pozza sia appena sufficiente, se distribuita in un certo modo, a prevenire la morte di sete degli abitanti della zona. Quali limiti pone in tal caso la clausola limitativa di Locke al diritto di proprietà del "padrone" della pozza non prosciugata? Su quanta parte dell'acqua che controlla può egli far validamente valere un diritto a disporre come meglio gli aggrada? La risposta più plausibile, nell'ambito della teoria della giustizia che stiamo esaminando, parrebbe essere quella estraibile dagli scritti dello stesso Locke: il padrone della pozza ha diritto a quella porzione di acqua di cui abbisogna per sopravvivere, ma non ad una goccia di più, dato che se egli si appropriasse di una maggiore porzione di acqua, allora, per dirla con le parole di Locke, non ne rimarrebbe più «abbastanza e altrettanto buona per tutti

¹⁸ Ivi, p. 188.

¹⁹ Op. cit. p. 191.

²⁰ Ivi, p. 190.

²¹ Ivi, p. 192.

gli altri»²². Pertanto, se la persona che controlla l'acqua si rifiuta di dividerla con tutti gli altri o, ciò che è praticamente lo stesso, la mette in vendita ad un prezzo così alto che non tutti possono permettersi di comperare la porzione di cui hanno assoluto bisogno, allora quelli rimasti senza possono legittimamente prendersi la quantità di cui hanno bisogno per sopravvivere, se necessario anche usando la forza. Non si vede come un fautore della teoria neoliberista della giustizia possa sottrarsi a questa conclusione. E accettarla parrebbe comportare l'accettazione della tesi per cui i diritti lockiani non vengono soltanto violati da uno che con una pistola in pugno minaccia la vita di una o più persone o toglie loro qualcosa su cui hanno diritto di proprietà, bensì sono anche violati da uno che si rifiuti di dividere con altri che ne hanno estremo bisogno (o di vendere loro ad un prezzo che sono in grado di pagare) quella parte della scorta totale di cibo o di acqua che gli accade di controllare e senza la quale ciascuno degli altri non può sopravvivere. Se è violenza illegittima, e contro la quale entra in azione il diritto di difesa, quella dell'"aggressore attivo", violenza illegittima, e contro la quale parimenti entra in azione il diritto di difesa, è anche quella dell'"aggressore passivo"²³.

Parrebbe, dunque, che la clausola limitativa di Locke vada interpretata come implicante un diritto ad un minimo di acqua, cibo e, più in generale, di ogni risorsa *naturale* di cui l'uomo ha bisogno. Quale minimo? La risposta più consona alla teoria in esame parrebbe essere questa: il minimo di cui uno ha bisogno per poter vivere la vita sana che la sua costituzione naturale gli consente di vivere. Incidentalmente, questa risposta parrebbe essere del tutto in linea con il pensiero di Locke per il quale, infatti, è un dettame della ragione naturale

«che gli uomini, una volta nati, hanno diritto alla propria conservazione, e per conseguenza a mangiare e bere e altre cose che la natura offre per il loro sostentamento»²⁴.

Possiamo chiamare questo diritto ad un minimo di risorse *naturali* di cui uno necessita per poter vivere la vita sana che la sua costituzione naturale gli consente di vivere, il diritto ad un *minimo lockiano*.

Si pone ora il seguente problema: perché fermarsi a questo minimo di risorse *naturali* e non comprendere anche un minimo di qualsiasi altra risorsa, anche sintetica, come ad esempio una medicina, di cui uno ha bisogno per poter vivere una vita sana?

Questa domanda può sembrare una domanda oziosa; non lo è però per Nozick, tant'è vero che egli parrebbe incline a dare ad essa una risposta negativa. Scrive infatti

«Un ricercatore medico, che riesca a sintetizzare una nuova sostanza che cura con successo una certa malattia e si rifiuti di venderla se non alle sue condizioni non peggiora la posizione degli altri perché non li priva di ciò di cui si è appropriato. Gli altri possono facilmente entrare in possesso delle stesse sostanze di cui si è appropriato

²² J. Locke, *Two Treatises of Government*, tr. it. *Due trattati sul governo*, UTET, Torino, 1960, Secondo trattato, par. 27.

²³ Cfr. Onora O'Neill, "Lifeboat Earth", *Philosophy & Public Affairs*, IV, 3, 1975, pp. 273-92, ristampato in W. Aiken and H. La Follette (eds.) *World Hunger and Moral Obligation*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1977, pp. 184-64. Cfr. anche G. Pontara, "The Concept of Violence", *Journal of Peace Research*, XV, 1, 1978, pp. 19-32.

²⁴ J. Locke, *op. cit.*, par. 25: cfr. anche par. 33.

lui; l'appropriazione o l'acquisto da parte del ricercatore di sostanze chimiche non le ha rese scarse in modo tale da violare la clausola limitativa lockiana. E neppure la violerebbe chi comprasse tutte le riserve della sostanza sintetizzata dal ricercatore medico»²⁵.

La ragione per cui è detto che né il ricercatore né il compratore della intera scorta della medicina rendono la situazione di altri peggiore, parrebbe essere questa: che il fatto che essi detengono il monopolio della intera scorta della medicina non comporta che alcuno di essi costringa alcun altro al di sotto del minimo lockiano, come sopra definito; essi non contribuiscono infatti a rendere scarsa alcuna risorsa *naturale*. Ma è questa una buona ragione?

Supponiamo che un certo numero di persone che si recano per prendere dell'acqua alla pozza nell'esempio sopra riportato siano in pericolo di vita, non soltanto in seguito alla mancanza di acqua, ma anche a causa di una seria malattia contratta a causa della prolungata carenza di essa. E supponiamo che il "padrone" dell'unica pozza non prosciugata sia riuscito ad estrarre da una pianta, assai comune nell'oasi in cui si trova la pozza, una sostanza che cura in modo efficace quella malattia. Non si vede proprio per quale mai ragione se il "padrone" della pozza può essere giustamente costretto a rinunciare a quella parte di acqua di cui gli altri hanno bisogno urgente, esso non potrà altrettanto giustamente essere costretto a distribuire la medicina tra tutti coloro che ne hanno altrettanto impellente bisogno.

Si potrà forse far valere come appunto suggerisce Nozick²⁶, che nel caso dell'acqua ciò che si verifica è che uno "prende" (*takes*) l'intera scorta di qualcosa che nella situazione è necessaria ad altri per sopravvivere, mentre nel caso della medicina ciò che si verifica è che uno sintetizza o "fabbrica" (*makes*) qualcosa di cui altri hanno parimenti bisogno per poter sopravvivere. Risulta però difficile vedere come ciò costituisca, una differenza talmente rilevante da potersi validamente negare, in base ad essa, che, nel caso della medicina, coloro che ne hanno impellente bisogno possano giustamente impossessarsi della quantità di cui necessitano, ove lo scopritore di essa (o chi l'ha comperata dallo scopritore) si rifiuti di distribuirla gratuitamente tra i bisognosi, o almeno di venderla ad un prezzo accessibile a tutti. Forse perché, come avrebbe potuto rispondere Locke, la medicina in questione è il risultato delle capacità, degli sforzi e del lavoro di chi l'ha scoperta, senza che nel processo si sia verificata la violazione dei diritti di alcuno? Ma Nozick parrebbe, giustamente, rifiutare questo tipo di risposta²⁷. Ma allora in base a quale mai altra ragione si può far valere la differenza sopra accennata come rilevante? Non mi risulta che Nozick abbia dato una risposta chiara a questa domanda.

Supponiamo anche che il fatto, che una persona si trova improvvisamente a essere "padrona" dell'unica pozza che non si è prosciugata, sia in parte la conseguenza degli sforzi e del lavoro di quella persona: magari ha speso notti insonni a studiare attentamente le carte della regione e lavorato a lungo per scoprire la pozza più profonda e meglio situata. Purtuttavia, nell'ambito della teoria in esame ciò non è considerato come fondante un titolo valido o un diritto su tutta l'acqua

²⁵ R. Nozick, *op. cit.*, p. 192 (ho modificato lievemente la traduzione).

²⁶ *ivi*, p. 193.

²⁷ *Ivi*, pp. 185-86.

contenuta nella pozza nel caso che, in seguito a circostanze su cui gli abitanti della regione desertica non hanno alcuna possibilità di influire, tutte le altre pozze in loro possesso si sono prosciugate. Analogamente, nel secondo esempio sopra riportato, il fatto che una persona, investendo denaro, sforzi e lavoro, sia riuscita alla fine a scoprire un'isola disabitata e previamente non posseduta da alcuno, non gli conferisce, come abbiamo visto, un diritto di proprietà sull'isola così comprensivo, da poter egli legittimamente impedire ad un naufrago stremato di sbarcare su di essa. E allora, se le cose stanno così, perché mai staranno diversamente nel caso della medicina?

La conclusione di quanto sin qui detto è che risulta del tutto arbitrario sostenere che il possesso di qualcosa da parte di qualcuno causa un peggioramento della situazione di altri soltanto ove ciò comporti che essi vengono a trovarsi al di sotto di quello che ho chiamato il minimo lockiano. Assai più plausibile, nell'ambito della teoria in esame, parrebbe sostenere che il possesso di qualcosa, quale che sia, risorsa naturale o manufatto, comporta un peggioramento della situazione di altri ove il possesso di essa impedisca ad essi di vivere quella vita sana che altrimenti potrebbero vivere. Il modo più plausibile di interpretare la clausola limitativa di Locke parrebbe dunque quello di intenderla come implicante un diritto a ciò di cui uno ha bisogno impellente per poter vivere una vita sana.

Sono il primo ad ammettere che tutto ciò è ancora assai vago. Che dire di situazioni di scarsità estrema, cioè di situazioni in cui qualsiasi cosa io faccia la mia azione comporta che la situazione di qualcuno viene peggiorata? E, in particolare modo, che dire di situazioni in cui se faccio un certa azione, per esempio dò a Tizio una certa medicina di cui io stesso ho bisogno quanto lui, peggioro la mia situazione, mentre se tengo per me la medicina peggioro la situazione di Tizio²⁸? E come va più precisamente definita la nozione di una vita sana? Si tratta di tre questioni tutt'altro che semplici ma che qui non discuto. Per quanto riguarda la seconda, mi limito a suggerire che quando la scelta è tra il peggiorare la mia situazione o quella di altri la teoria neoliberista in esame è portata a far valere la rilevanza della distinzione tra atti doverosi, in quanto richiesti da una precisa esigenza di giustizia, e atti super-erogatori. Per quanto riguarda la terza questione, penso che, almeno relativamente alla teoria in esame, la nozione di una vita sana possa plausibilmente essere interpretata partendo dalla nozione di funzionamento normale di un individuo in quanto membro di una certa specie, ossia in termini di "salute normale"²⁹.

Vorrei aggiungere, a scanso di equivoci, che avere un diritto ad una vita sana, come sopra interpretato, non comporta avere un diritto a tutto quello di cui si può necessitare per potere semplicemente prolungare la propria vita per un certo periodo. Si noti, infatti, che non ho discusso se sia o meno plausibile sostenere che vi è un diritto alla vita; ne se, assunto (con Nozick) che vi sia, esso

²⁸ Per alcune pertinenti osservazioni in merito a questi e simili problemi nell'ambito della teoria di Nozick cfr. H. Sarkar, "The Lockean Proviso", *Canadian Journal of Philosophy*, XII, 1, 1982, pp. 47-59, in particolare modo le pp. 52-54.

²⁹ Cfr. C. Boorse, "Health as a Theoretical Concept", *Philosophy of Science*, 44, 1977, pp. 542-73; cfr. anche A.E. Buchanan, "The Right to a Decent Minimum of Health Care", *Philosophy & Public Affairs*, 13, 1, 1984, pp. 55-78.

³⁰ Sul problema se, ammesso che vi sia un diritto alla vita, si possa plausibilmente sostenere che esso è un diritto puramente negativo, veda il mio saggio "Diritto alla vita e diritto di sopravvivenza", *Rivista di filosofia*, 25-27, 1983, pp. 142-169.

vada inteso, come lo intende Nozick, come un diritto puramente negativo³⁰. Ho soltanto discusso il problema di quale sia la più plausibile interpretazione della clausola limitativa di Locke, una volta che siffatta clausola sia stata introdotta in una certa teoria della giustizia. E la risposta che ho dato a questa domanda è, per riassumere e concludere questa discussione, che l'assunzione della clausola limitativa di Locke equivale ad assumere che vi è un diritto al minimo di tutte quelle risorse (o al reddito necessario per procurarsele ai prezzi correnti) senza le quali non è possibile vivere ad un livello di salute normale.

Si potrà qui obiettare che questa interpretazione della clausola limitativa di Locke introduce nella teoria neolibera di Nozick quello che egli chiama un "principio modellato" o un "principio dello stato finale" (ossia un principio che prescrive di realizzare un certo tipo di risultato o fine) che per Nozick è del tutto incompatibile con la natura "storica" della sua teoria della giustizia³¹.

La risposta a questa obiezione è che un siffatto principio lo ha incorporato nella propria teoria Nozick stesso nel preciso momento in cui egli ha assunto la clausola di Locke come principio limitativo del diritto di proprietà. È vero che Nozick sottolinea espressamente che «la clausola limitativa lockiana non è un principio dello stato finale» in quanto «si occupa del modo particolare in cui le azioni di appropriazione influiscono sugli altri, e non sulla struttura dello stato di cose risultante»³². Ma è difficile vedere come Nozick possa plausibilmente argomentare in favore di questa tesi: infatti non si vede quale mai altra funzione la clausola limitativa di Locke possa avere nell'ambito di una teoria della giustizia del tipo di quella sostenuta da Nozick, se non quella di garantire che nessuno (o comunque, *coeteris paribus*, il minor numero possibile di persone) sia costretto a vivere al di sotto di un certo tenore minimo di vita, in seguito al fatto che una persona (o una collettività di persone) detenga il monopolio di ciò di cui altri hanno assoluto bisogno per poter vivere ad un livello minimo di benessere accettabile³³. E questa è, per inciso, una ragione per cui è difficile concordare con Nozick quando scrive che «i diritti particolari su determinate cose esauriscono lo spazio dei diritti e non lasciano posto ad alcun diritto generale di trovarsi in una certa condizione materiale»³⁴.

³¹ Cfr. Nozick, *op. cit.*, pp. 163 e sgg.

³² Ivi, p. 192.

³³ Noto che lo stesso punto è stato anche rilevato da H. Sarkar, "The Lockean Proviso", (1982) *cit.*, pp. 55-59 e da J.H. Bogart, "Lockean Provisos and State of Nature Theories", *Ethics*, 95, 1984-85, pp. 828-36, spec. pp. 829-32.

Vi sono, come noto, altre teorie etiche che similmente contengono un principio per cui a ciascuno (o comunque al maggior numero possibile) deve essere garantito un minimo accettabile di benessere, anche se poi non sempre è chiaro quale esattamente questo minimo sia. Tra di esse si può ricordare la teoria della giustizia proposta da N. Rescher in *Distributive Justice*, The Bobbs-Merrill Co., Indianapolis New York, 1966, ristampato ora per i tipi della University Press of America, 1983 (teoria che discuto nel saggio "Utilitarismo e giustizia distributiva", *cit.*, alla nota 10, pp. 79 e sgg.), e la teoria proposta da J. Rawls. Il quale, come è arcinoto, sostiene che i due principi di giustizia che assieme costituiscono quella che egli chiama la "concezione speciale della giustizia" valgono soltanto in situazioni in cui nessun individuo (rappresentativo) si trova al di sotto di quello che egli chiama un "minimo sociale" accettabile. Ma non risulta però in modo chiaro né quale secondo Rawls questo minimo sia, né in base a quali considerazioni esso vada stabilito. Si veda a proposito J.P. Sterba, *The Demands of Justice*, University of Notre Dame Press, Notre Dame-London, 1980, pp. 46-55, nel cap. 5 Sterba abbozza anche uno schizzo di un'altra versione di teoria neolibera, nell'ambito della quale la clausola limitativa di Locke viene sostituita con un "Principio dei bisogni e degli accordi" per cui «i risultati dell'appropriazione privata e degli scambi e accordi volontari sono moralmente giustificati a patto che a ciascuna persona venga garantita la libertà necessaria per poter soddisfare i propri bisogni basilari ai costi normali nella società in cui vive» (*op. cit.*, p. 121).

³⁴ R. Nozick, *op. cit.*, p. 253 (ma ho modificato in parte la traduzione).

4. Teoria neoliberista della giustizia e relazioni internazionali

Procedo ora a prendere in esame la teoria neoliberista della giustizia (che incorpori la clausola limitativa di Locke come sopra interpretata) per quanto riguarda le implicazioni che essa ha a livello internazionale, vale a dire in quanto applicata ad un mondo in cui esiste un certo numero di Stati. Il problema, detto in parole povere, è questo: a quali condizioni un mondo in cui esiste una pluralità di Stati indipendenti è, in base alla teoria in esame, un mondo giusto?

Semplifichiamo le cose al massimo. Si immagini un mondo in cui esistono due soli popoli i quali abitano, nell'ignoranza reciproca dell'esistenza dell'altro, su due isole diverse, l'isola povera e l'isola ricca. L'isola povera è un Paese sottosviluppato in cui parte degli abitanti vive in condizioni di povertà assoluta ed un certo numero di essi muore giornalmente di fame o malattie incurabili. Supponiamo anche che i rapporti tra gli abitanti di quest'isola, e in special modo i rapporti regolati dalle istituzioni e dallo Stato esistenti, siano giusti nel senso di essere in accordo con le esigenze derivabili dalla teoria neoliberista della giustizia in situazioni di estrema scarsità (quali che queste esigenze siano). L'isola ricca è invece un Paese sviluppato in cui, pur essendovi delle differenze sociali significative tra i suoi abitanti, ciascuno sta bene nel senso che anche coloro che stanno peggio godono di un tenore di vita abbastanza alto. Supponiamo, da ultimo, che anche su quest'isola i rapporti tra gli abitanti, e in modo speciale quelli regolati dalle istituzioni e dallo Stato esistenti, siano giusti nel senso di essere conformi alle esigenze deducibili dalla teoria neoliberista della giustizia in situazioni del tipo in cui si trova l'isola ricca. Tale essendo, per ipotesi, la situazione in cui il nostro mondo immaginario ad un certo momento t_1 si trova, non vi è dubbio che esso, in base alla teoria della giustizia in esame, è un mondo in tutto e per tutto giusto, o comunque il mondo più giusto possibile.

Supponiamo ora che la gente dell'isola povera, la quale ha a lungo cercato nuove terre, ad un certo momento t_2 scopra l'isola ricca, rendendo così possibile il trasferimento di persone e risorse da un'isola all'altra.

Si tratta di rispondere alle seguenti domande: costituisce questo nuovo fatto, secondo la teoria neoliberista della giustizia in esame, un fattore in qualche modo rilevante per quanto attiene alla giustizia del nostro mondo immaginario? Vi è qualche ragione per dubitare che al momento t_2 esso sia un mondo in tutto e per tutto giusto? In particolare, vi è qualche ragione per dubitare che al momento t_2 lo Stato sull'isola ricca sia uno stato giusto o altrettanto giusto quanto lo era, per ipotesi, al momento t_1 ? Ora, può benissimo darsi che a tutte queste domande un fautore della teoria neoliberista della giustizia risponda in senso negativo. Egli può infatti sostenere che fintantoché ciascuno dei due Stati non viola la sovranità dell'altro (e ferma restando l'ipotesi che ciascuna delle due società rimanga *internamente* organizzata in base alle esigenze di giustizia deducibili dalla teoria in esame) il nostro mondo immaginario continua ad essere altrettanto giusto, dopo l'avvenuto contatto tra i due Paesi, quanto lo era prima di esso. Più specificamente, egli può sostenere che la popolazione dell'isola povera non può validamente avanzare nei confronti di quella dell'isola ricca alcuna pretesa o titolo fondati su esigenze di giustizia e che, di conseguenza, nessun abitante o gruppo di quest'ultima può venir legittimamente costretto a rinunciare ad alcuna parte delle risorse in suo possesso a favore della popolazione povera della prima; che la situazione nuova che si è

creata in seguito all'avvenuto contatto tra i due Paesi non giustifica alcun ulteriore intervento statale sull'isola ricca (per esempio un intervento di natura fiscale a scopo redistributivo); che tutto ciò che la popolazione dell'isola povera legittimamente può fare è cercare scambi commerciali il più possibile vantaggiosi per se stessa o, da ultimo, cercare di ottenere aiuti dall'isola ricca facendo appello al senso di carità o solidarietà dei suoi abitanti, impetrando una assistenza individuale e collettiva che di per sé nessuno sull'isola ricca è tenuto a fornire in nome della giustizia.

Una risposta di questo tipo è implicita in molto di quello che Nozick scrive³⁵. Ma se si dà questa risposta si viene con ciò a sostenere una teoria *dualistica* della giustizia. Infatti, mentre da una parte si sostiene che la clausola limitativa di Locke pone un limite preciso al diritto di proprietà di individui o gruppi *all'interno* di uno Stato o di una società nazionale, si sostiene dall'altra che tale clausola non entra in giuoco nei rapporti *tra* Stati o società nazionali in quanto essa non figura come principio limitante il diritto che un popolo ha sul territorio e le risorse che esso controlla e che ha acquisito (come è per ipotesi il caso nel nostro esempio) in modi nessuno dei quali ha comportato la violazione dei "diritti lockiani" di alcuno.

È nell'ambito di una siffatta interpretazione dualistica della teoria neolibertista della giustizia che, come si vede, le tre tesi, su cui si fonda la prevalente concezione dell'aiuto internazionale e che ho messe in rilievo all'inizio di questo scritto, trovano la loro migliore collocazione.

Non è difficile dare altri esempi di filosofi e teorici della politica sostenitori di teorie dualistiche per cui i principi etici validi nei rapporti *interstatali* sono diversi da quelli validi nei rapporti *intrastatali*: Lukács³⁶, R. Neibuhr³⁷ e H. J. Morgenthau³⁸ sono alcuni di essi. Un più recente esempio è costituito da J. Rawls il quale sostiene che i principi di giustizia internazionale sui quali le parti contraenti, concepite come rappresentanti di diverse nazioni, nella cosiddetta situazione originaria si accordano, sono assai diversi da quelli su cui si accordano per quanto riguarda la giustizia a livello nazionale o *intrastatale*. In particolare, il cosiddetto principio di differenza non figura tra i principi fondamentali di giustizia regolanti il diritto internazionale³⁹.

Ho argomentato altrove che la concezione dualistica di Rawls non è compatibile con la teoria contrattualista da cui egli muove⁴⁰. Nelle pagine seguenti intendo parimenti argomentare che l'interpretazione dualistica della teoria neolibertista della giustizia sopra accennata è anch'essa implausibile.

³⁵ Ivi, Cfr., per es., *op. cit.*, pp. 196-97.

³⁶ Cfr. G. Lukács, *Tarttik und Ethik. Politische Aufsätze I, 1918-1920*, Luchterhand Verlag, Darmstad und Neuwied, 1975.

³⁷ Cfr. Neibuhr, *Moral Man and Immoral Society*, Charles Scribner's Sons, New York, 1960, tr. it. *Uomo morale e società immorale*, Jaca Book, Milano, 1958.

³⁸ Cfr. H.J. Morgenthau, "The Evils of Politics and the Ethics of Evil", *Ethics*, LVI, 1, 1945, pp. 11-18; «The Mainsprings of American Foreign Policy: the National Interest vs. Moral Abstractions», *The American Political Science Review*, XLIV, 4, 1950, pp. 833-54; *Politics Among Nations*, New York, 1961, *passim* e spec. p. 10.

³⁹ Cfr. J. Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge Mass. Harvard Univ. Press, 1971; tr. it. *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano, 1983, par. 58, e si paragoni la concezione assai più plausibile fatta valere, nell'ambito della stessa forma di contrattualismo, da D.A.J. Richards, *A Theory of Reasons for Action*, Oxford, Clarendon Press, 1971, pp. 138-41.

⁴⁰ G. Pontara, «Giustizia locale e giustizia globale», *Biblioteca della libertà*, XIV, 65-66, 1977, pp. 253-76.

5. Teoria neoliberista della giustizia e rapporti tra Paesi ricchi e Paesi poveri

Si supponga che quella parte della popolazione dell'isola povera che vive nella povertà più assoluta, essendo venuta a conoscenza dell'esistenza dell'isola ricca, riesca a trasferirsi in massa su di essa. Indubbiamente la popolazione dell'isola ricca non può legittimamente (in base alla teoria della giustizia in esame) all'arrivo degli immigranti morenti di fame semplicemente rimandarli indietro alla loro isola. Infatti, se, come si è visto, in base a questa teoria è proibito al padrone dell'esempio precedentemente riportato costringere il naufrago a reimbarcarsi sulla sua zattera priva di risorse, non si vede come si possa ragionevolmente sostenere che sia permesso alla popolazione dell'isola ricca costringere gli immigranti morenti di fame a ritornare alla loro isola: per ogni verso rilevante essa può infatti essere paragonata ad una grande zattera sulla quale le risorse sono così scarse che una volta rispediti indietro ciascuno degli immigranti morirà di fame. Ma questa sarà la loro sorte anche se vengono lasciati sbarcare sull'isola ricca, a meno che parte delle risorse che gli abitanti di essa controllano non vengano trasferite ai nuovi venuti. L'analogia con il precedente esempio della persona che controlla l'acqua rimasta nella sola pozza non prosciugata risulta qui evidente. In ambedue i casi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui una persona o un gruppo controlla la scorta totale delle risorse di parte delle quali altri hanno bisogno assoluto per poter sopravvivere ad un livello di vita sana. E non si vede proprio perché questo fatto dovrebbe far entrare in azione la clausola limitativa di Locke in un caso ma non nell'altro. Pertanto, se le persone assetate e malate che giungono all'oasi dove esiste l'unica pozza non prosciugata hanno un titolo valido sulla porzione di acqua (e di medicina) di cui hanno bisogno per poter vivere una vita sana, anche gli immigranti arrivati sull'isola ricca avranno parimenti un titolo valido su parte delle risorse che gli abitanti di quest'isola controllano. Se assumiamo che la situazione è tale per cui le risorse globali bastano, anche dopo l'arrivo degli immigranti, ad assicurare a ciascuno almeno una vita sana, allora ciò su cui i nuovi arrivati hanno diritto o un titolo valido è quella parte di esse di cui hanno bisogno per sopravvivere a questo livello. E ciò comporta non soltanto che essi debbono essere nutriti e curati bensì anche che, una volta rimessi in salute, debbono essere date loro le stesse possibilità di lavoro che hanno gli abitanti autoctoni dell'isola ricca. Questo parrebbe essere quanto questi ultimi debbono, in base alla teoria neoliberista della giustizia che incorpori la clausola limitativa di Locke, ai nuovi arrivati. E così, se al fine di realizzare questo trasferimento di risorse è necessario un intervento dello Stato (per esempio attraverso l'istituzione di una nuova tassa) non si vede come il fautore della teoria in esame possa negare che un tale intervento statale è perfettamente giustificato⁴⁷. Ciò significa che la società ricca sarebbe una società profondamente ingiusta, sempre in base alla teoria della giustizia in esame, se il trasferimento di risorse in questione, pur essendo possibile, non si verificasse. Nel qual caso parrebbe seguire dalla teoria,

⁴⁷ Può essere interessante mettere a raffronto questa conclusione con quella che Hobbes trae dalla propria teoria contrattualista e per cui è permesso ad uno Stato povero che non è in grado di garantire le risorse basilari del vivere a tutti i propri sudditi di trasferire parte di essi «in paesi non sufficientemente abitati dove, non di meno, non debbono sterminare quelli che vi trovano, ma costringerli ad abitare insieme con loro più alla stretta ...». *Leviatano*, La Nuova Editrice Firenze, 1976, p. 340.

come visto sopra, che gli immigranti avrebbero diritto di ricorrere essi stessi alla forza al fine di ottenere ciò che è loro dovuto, visto che la situazione in cui si trovano sarebbe in tutti i suoi aspetti rilevanti analoga a quella in cui si trova chi viene aggredito in modo violento e nella quale gli viene riconosciuto un diritto di legittima difesa.

Si noti ora che nulla di quanto sin qui detto debba essere cambiato se si suppone che i gruppi più indigenti dell'isola povera non riescano a trasferirsi sull'isola ricca ma le risorse di cui hanno bisogno possano essere trasferite da questa a quella. Il luogo di residenza non ha rilevanza morale.

Le cose in realtà non sono naturalmente così semplici come si è assunto nell'esempio sopra discusso. Complichiamole quindi un po'. Supponiamo, ad esempio, che la gente dell'isola ricca, dopo varie ricerche, sia riuscita a scoprire nel sottosuolo dell'isola povera ingenti giacimenti di petrolio grezzo di cui gli autoctoni nulla sapevano e di gran parte del quale non hanno comunque bisogno. Supponiamo ulteriormente che la popolazione dell'isola ricca sia particolarmente interessata ad estrarre notevoli quantità di grezzo dai giacimenti scoperti. Il problema che ora si pone ad un fautore della teoria neoliberaista della giustizia è il seguente: hanno gli abitanti dell'isola ricca, i quali hanno scoperto i giacimenti, un titolo valido o un diritto ad estrarre il grezzo in cambio delle risorse di cui la popolazione dell'isola povera necessita? E, in caso di risposta affermativa, quanto grezzo ha la gente dell'isola ricca diritto di estrarre? La risposta alla prima domanda, sempre in base alla teoria neoliberaista in esame, parrebbe essere in senso affermativo; ma non è chiaro quale sia la risposta alla seconda. Una risposta potrebbe essere che la gente dell'isola ricca ha diritto ad estrarre tutto il grezzo di cui ha bisogno; e che se la gente dell'isola povera si oppone a ciò, la popolazione dell'isola ricca può giustamente negare a quella le risorse basilari di cui essa ha estremo bisogno. Un'altra risposta, e probabilmente quella più consona alla teoria in esame, è che la gente dell'isola ricca ha diritto di estrarre quella quantità di grezzo che essa sarebbe disposta a comperare ad un prezzo giusto, intendendo per prezzo giusto quello che la popolazione dell'isola povera stabilirebbe se non si trovasse nella situazione di estrema carenza di risorse basilari in cui per ipotesi si trova. Ma tutti questi non sono che suggerimenti: passo volentieri i problemi al fautore della teoria neoliberaista.

Sin qui ho assunto che la situazione sull'isola ricca, anche dopo l'arrivo degli immigranti dell'isola povera, sia una situazione di sufficienza. Introduciamo ora un'ulteriore complicazione. Supponiamo che l'arrivo in massa degli immigranti renda la situazione una situazione di severa carenza per cui il totale delle risorse di cui la popolazione dell'isola (precedentemente) ricca dispone non è più sufficiente nemmeno a garantire una vita sana a tutti coloro che ora vivono sull'isola. Quali sono le esigenze di giustizia poste dalla teoria neoliberaista in esame in una situazione di tal tipo? Chi deve essere lasciato o costretto al di sotto del livello minimo di risorse necessarie per poter vivere una vita sana? A questa domanda un fautore della teoria in esame può benissimo rispondere: "nessuno degli abitanti autoctoni". In favore della plausibilità di una siffatta risposta egli potrà addurre l'argomento che in situazioni di carenza estrema del tipo in questione, il principio di sovranità territoriale *de jure* è valido, vale a dire che la popolazione autoctona dell'isola (precedentemente) ricca ha un diritto prioritario sulle risorse che essa ha acquisito mediante il proprio lavoro e senza violare i "diritti lockiani" di

alcuno. Forse, data la teoria neoliberista della giustizia, questo argomento è plausibile; forse va concesso che qui si ha un caso in cui le esigenze della giustizia stanno dalla parte della popolazione autoctona e in cui la distinzione tratti doverosi, in quanto richiesti da un principio di giustizia, e atti supererogatori di carità acquista rilevanza. Ma anche questo è un problema che lascio volentieri al fautore della teoria in esame.

Un assunto in base al quale sin qui ho condotto il ragionamento è che tra i due Paesi non vi siano stati precedenti rapporti. Introduciamo ora una ulteriore complicazione. Supponiamo, più realisticamente, che la notevole differenza di ricchezza tra i due Paesi sia in parte dovuta ad una prolungata politica di sfruttamento da parte della popolazione più potente dell'isola ricca nei confronti di quella più debole dell'isola povera. Qui ci troviamo evidentemente di fronte a delle ingiustizie (vale a dire a delle violazioni dei "diritti lockiani" di altri) che in qualche modo debbono essere rettificate; e quello di cui, ovviamente, vi è bisogno è dunque un principio di rettificazione che ci dica quale e quanta parte delle risorse che la gente dell'isola ricca controlla sia dovuto a quella dell'isola povera al fine di risarcire le ingiustizie di cui essa in passato è stata fatta oggetto. La teoria neoliberista della giustizia deve contenere un siffatto principio di rettificazione, pena l'essere irrilevante (oltre che teoricamente incompleta) in relazione al mondo reale in cui viviamo. Personalmente non sono mai riuscito a trovare negli scritti dei fautori della teoria in esame una chiara formulazione di un siffatto principio. E lo stesso Nozick, il quale riconosce espressamente la necessità (almeno a livello *intra*-statale) di un principio di rettificazione dell'ingiustizia, si sottrae però al compito di darne una formulazione definitiva; suggerisce invece di considerare un qualche "principio modellato di giustizia distributiva" come una regola provvisoria (*rule of thumb*) intesa ad approssimare quelli che vi è ragione di ritenere sarebbero i risultati della applicazione di un plausibile principio di rettificazione ad un certo tipo di situazione o società⁴². Per esempio, scrive Nozick,

«in mancanza di informazioni storiche e numerose, e assumendo (1) che le vittime dell'ingiustizia di solito stanno peggio di quanto altrimenti starebbero, e (2) che coloro che appartengono al gruppo che sta peggio nella società hanno le maggiori probabilità di essere (discendenti di) vittime della più grave ingiustizia, vittime cui devono un risarcimento coloro che hanno tratto beneficio dalle ingiustizie ... allora una *grossolana* regola provvisoria per rettificare le ingiustizie potrebbe sembrare la seguente: organizzare la società in modo da massimizzare la posizione del gruppo, quale che sia, che finisce con lo star peggio nella società»⁴³.

E, conclude Nozick, può benissimo darsi che le ingiustizie perpetrate in passato da un gruppo nei confronti di un altro siano tanto grandi che, al fine di rettificarle, è giustificato istituire, almeno per un breve periodo, uno stato più esteso di quello minimale che la teoria neoliberista della giustizia altrimenti favorisce⁴⁴.

Comunque sia, vi è un ulteriore aspetto della teoria di Nozick che qui occorre mettere in rilievo. Ovviamente, in base ad essa, sono singoli, concreti individui – e non entità astratte come gruppi o individui medi o individui rappre-

⁴² R. Nozick, *op. cit.*, 244-45; cfr. anche pp. 162-63.

⁴³ *Op. cit.*, p. 245 (ho modificato lievemente la traduzione).

⁴⁴ *Ibidem*.

sentativi – che sono vittime di ingiustizie, ragion per cui è a singoli, concreti individui che il risarcimento è dovuto. La regola provvisoria formulata da Nozick dovrebbe pertanto più esattamente essere resa nel modo seguente: la società sia (ri)organizzata in modo tale da massimizzare la posizione di ciascun (o forse meglio del più svantaggiato) membro del gruppo che finisce con l'essere quello che sta peggio. Va anche rilevato che Nozick parrebbe dare la regola provvisoria sopra riportata più come esempio che non come plausibile regola provvisoria di rettificazione. E forse Nozick ha ragione; forse la regola da lui accennata “può anche essere assurda”⁴⁵. Forse, sulla base dei due assunti formulati da Nozick (nel passo su citato) è più plausibile suggerire che, in mancanza di un preciso principio generale di rettificazione dell'ingiustizia, la teoria neoliberista incorpori la seguente regola provvisoria: la società sia organizzata in modo tale da garantire che ciascuno (o comunque il maggiore numero possibile di persone) abbia ciò di cui egli ha bisogno per vivere una vita sana.

In vista delle ragioni sopra addotte contro una interpretazione dualistica della teoria neoliberista della giustizia, non sembrerebbe implausibile proporre che questa regola provvisoria di rettificazione venga estesa anche all'esempio delle due isole da cui siamo partiti. Viste le gravi ingiustizie che gli abitanti dell'isola povera, per ipotesi, hanno in passato subito da parte di quelli dell'isola ricca (e supponendo, per non dover prendere in esame ulteriori complicazioni, che la situazione non sia una situazione di estrema scarsità), la regola in questione può essere formulata nel modo seguente: le relazioni tra le due isole siano organizzate in modo tale che ciascun abitante di esse riceva almeno le risorse basilari di cui necessita per vivere una vita sana.

E così la concezione, per cui ciascuno ha un titolo valido su o un diritto a quel minimo di risorse basilari di cui necessita per poter vivere una vita sana, risulta essere parte integrante della teoria neoliberista della giustizia (almeno nella variante proposta da Nozick) per almeno due versi: e come principio fondamentale incorporato nella clausola limitativa di Locke, e come regola provvisoria di rettificazione in assenza di un più generale principio di rettificazione delle ingiustizie.

E questa concezione vale, come ho argomentato, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale.

La teoria neoliberista della giustizia risulta così incompatibile con tutte e tre le tesi che, come ho rilevato all'inizio di questo scritto, parrebbero state a fondamento della prevalente concezione dell'aiuto internazionale.

6. A proposito dell'obiezione che una teoria etica esige troppo

Giunti a questo punto molti saranno probabilmente inclini ad obiettare che, nella interpretazione sopra data della clausola limitativa di Locke, la teoria neoliberista della giustizia esige troppo e deve pertanto essere abbandonata come del tutto insostenibile.

Esaminiamo un po' più da vicino questa obiezione. Si tratta di un'obiezione di un tipo che si incontra sovente, e che più spesso è rivolta contro una teoria

⁴⁵ Ibidem.

etica assai diversa da quella in esame, ossia alla teoria utilitaristica. Vediamo quindi, più in generale, di che tipo di obiezione si tratti e se sia valida.

Che cosa significa dire che una certa teoria etica “esige troppo”? Vi sono almeno tre interpretazioni.

a) In una prima interpretazione, affermando che una teoria etica “esige troppo” si può voler affermare che essa, applicata a determinate situazioni, implica delle norme tali che non è in potere di esseri umani normali di soddisfarle. Se una teoria etica esige troppo in questo senso, allora, in base al principio che dovere implica potere, ciò parrebbe costituire una buona ragione per rifiutarla come insostenibile. Ma, come si vedrà più sotto, le cose non sono così semplici.

b) In una seconda interpretazione, chi afferma che una certa teoria etica “esige troppo” può voler affermare che essa, applicata a determinate situazioni, implica delle norme morali che richiedono sacrifici tali che è irrealistico attendersi che esse siano di regola soddisfatte dai soggetti nei confronti dei quali sono valide: ciò non perché non sia, strettamente, in loro potere il soddisfarle, bensì in quanto vi è ragione di credere che essi, pur potendo fare i sacrifici richiesti, di regola non li faranno. Ma che una teoria etica esige troppo in questo senso non parrebbe costituire una buona ragione per rifiutarla come insostenibile. Giacché, a chi volesse sostendere ciò, si può ritorcere che non è la morale che deve adattarsi agli uomini bensì gli uomini alla morale; e che se una teoria etica esige troppo in questo senso, ciò che ne segue è che gli uomini spesso agiscono in modo immorale, non fanno cioè, pur potendolo, quello che essi dovrebbero fare – e questa non è certo una tesi peregrina: a giudicare da come vanno le cose nel mondo, non parrebbe esservi teoria etica che non esiga troppo nella accezione in esame.

c) Nella terza interpretazione, affermando che una teoria etica “esige troppo” si può voler affermare che essa implica norme più comprensive o che richiedono di più di quelle in cui si articola la morale corrente. Ma di nuovo, che una teoria etica esige troppo in questo senso non parrebbe essere una buona ragione per rifiutarla come insostenibile. Giacché si può anche pensare che ciò costituisca una buona ragione per ritenere le norme morali correnti troppo deboli o troppo poco esigenti e quindi per cercare di cambiarle⁴⁶.

Ritorniamo ora, alla luce di queste considerazioni generali, alla teoria neoliberista in esame e vediamo come si può pensare che un fautore di essa risponda alle domande formulate all’inizio di questo paragrafo.

Rifacciamoci al nostro esempio estremamente semplificato e supponiamo che ciascuno degli abitanti dell’isola ricca viva una vita molto confortevole. Supponiamo anche che se *ciascuno* di essi mettesse il 10% delle proprie risorse a disposizione di coloro che sull’isola povera muoiono di fame, ciò basterebbe a garantire a costoro il minimo necessario per vivere una vita sana. Supponiamo anche che questo trasferimento di risorse lasci gli abitanti dell’isola ricca pur sempre ad un livello di vita più che decente. E si supponga, da ultimo, che lo Stato esistente sull’isola ricca abbia potere sufficiente per essere in grado di costringere i propri cittadini a rinunciare alla quota di risorse in questione, ove essi non lo facciano volontariamente. Orbene, stando così le cose, la teoria neoliberista della giustizia,

⁴⁶ Se una teoria etica implica esigenze troppo forti nei due sensi b) e c), allora può essere saggio avanzare pubblicamente queste esigenze in modo graduale. Cfr. a proposito P. Singer, *Practical Ethics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1979, pp. 180-81.

come sopra interpretata, comporta che ogni cittadino (adulto) dell'isola ricca ha un dovere (fondato su di un principio di giustizia) di mettere il 10% delle proprie risorse a disposizione della gente dell'isola povera e che coloro che non fanno ciò volontariamente possono legittimamente, anzi devono esservi costretti dal potere statale.

Si noti che sin qui ho assunto che i cittadini dell'isola ricca si trovano tutti allo stesso livello di benessere e che la rinuncia a, o il prelievo del 10% delle loro risorse da ciascuno di essi abbassa il livello di benessere di ciascuno in modo uguale. Ma se, più realisticamente, si abbandonano questi due assunti, allora (ferma rimanendo l'ipotesi che il trasferimento del 10% delle risorse totali dall'isola ricca all'isola povera sarebbe sufficiente a garantire a tutti gli abitanti di quest'ultima un livello di vita sana) non parrebbe più giusto esigere che ciascun cittadino dell'isola ricca rinunci pur sempre al 10% delle proprie risorse. Alcuni dovranno rinunciare ad una quota superiore, altri ad una quota inferiore: ciò di cui la teoria in esame necessita è un principio di distribuzione proporzionale degli oneri. Si noti che lo stesso problema si pone anche nell'ambito della teoria come formulata da Nozick. Si immagini, infatti, il caso in cui non una ma due persone si trovino improvvisamente a controllare collettivamente l'intera scorta di una qualche risorsa (per esempio dell'acqua) di cui altri hanno bisogno per poter sopravvivere. Dal momento che la clausola limitativa di Locke, anche come interpretata da Nozick, proibisce l'esistenza di una siffatta situazione di monopolio, si pone il problema di quanta parte delle risorse che ciascuna delle due persone controlla possa essere giustamente sottratta ad esse. Non mi consta però che Nozick abbia discusso questo problema.

Procediamo oltre. Supponiamo che lo Stato esistente sull'isola ricca non abbia il potere sufficiente per costringere *tutti* i propri cittadini adulti (che di nuovo supponiamo trovarsi allo stesso livello di benessere) a fare il proprio dovere, cioè a versare agli abitanti dell'isola povera ciascuno il 10% delle proprie risorse. Supponiamo, ulteriormente, che la maggior parte dei cittadini dell'isola ricca non faccia il proprio dovere, ma che lo Stato abbia il potere di prelevare risorse da un certo gruppo di essi (diciamo il dieci per cento della popolazione adulta). E supponiamo, infine, che se ciascuno dei cittadini di questo gruppo trasferisse la metà delle proprie risorse a quelli dell'isola povera, questi ultimi avrebbero tutto ciò che è necessario per poter vivere una vita sana. Si pone ora la seguente domanda: comporta la teoria neoliberista della giustizia, nella interpretazione in esame, che ciascun cittadino di questo gruppo, disposto a fare il proprio dovere, deve trasferire il 50% delle proprie risorse alla popolazione dell'isola povera e che lo Stato può, anzi deve costringere i recalcitranti di questo gruppo ad effettuare il trasferimento in questione?

La teoria in esame parrebbe dare a queste domande una risposta negativa. Nell'ambito di essa un suo fautore potrà infatti far valere una esigenza di equità per cui ciò che ciascuno dei cittadini appartenenti al gruppo sopra menzionato (in nome della giustizia) deve ai bisognosi dell'isola povera non è la metà bensì pur sempre il 10% delle proprie risorse: ossia pur sempre soltanto quella quota tale che, ove ciascuno la versasse, ciò sarebbe sufficiente a garantire a tutti i bisognosi dell'isola povera ciò di cui necessitano per vivere una vita sana, indipendentemente dal fatto che ciascuno effettivamente versi la propria quota o no.

Naturalmente si potrà far valere che, dal momento che (per ipotesi) la

maggior parte dei cittadini dell'isola ricca non fa il proprio dovere, è *desiderabile* che quelli forniti di una salda coscienza morale diano di più del 10% delle proprie risorse: ma in tal caso si sottolineerà che un tal atto è qualcosa di supererogatorio, un atto di carità o puro altruismo, tale che chi lo compie è altamente encomiabile e ammirevole, ma non un atto richiesto in quanto doveroso da un principio di giustizia.

Si potrà così concludere che, almeno in situazioni del tipo di quella presa ad esempio, la teoria della giustizia in esame non "esige troppo" in nessuno dei tre sensi di questa espressione sopra distinti⁴⁷.

Fin qui, tuttavia, il ragionamento si è svolto sulla base dell'esempio di una situazione che non è una situazione di estrema scarsità. Ma si supponga ora che la situazione sia tale per cui, al fine di garantire a tutti i bisognosi dell'isola povera ciò di cui necessitano per poter sopravvivere ad un livello di vita sana, è necessario che ciascuno dei cittadini (adulti) dell'isola ricca riduca drasticamente il proprio tenore di vita, almeno per un certo periodo, ad un livello di poco superiore al minimo necessario per vivere una vita sana. La teoria della giustizia in esame parrebbe implicare che in siffatta situazione ciascun abitante (adulto) dell'isola ricca deve accettare di vivere per un certo tempo a questo livello (a patto, naturalmente, che le risorse cui rinuncia, o che gli sono sottratte dallo Stato, vengano trasferite all'isola povera e servano effettivamente a migliorare le condizioni di vita dei suoi più bisognosi abitanti).

Si noti, per inciso, che una simile esigenza parrebbe essere implicata da diverse altre teorie etiche, ciascuna delle quali ha largo seguito: per esempio da certe forme di neocontrattualismo e da certe forme di utilitarismo, segnatamente dal cosiddetto utilitarismo edonistico dell'atto che faccia propria l'ipotesi, assai plausibile, della diminuzione dell'utilità marginale⁴⁹. La stessa esigenza parrebbe altresì seguire dalle posizioni assunte da vari filosofi che recentemente si sono occupati del problema concernente le esigenze morali che il crescente divario tra popolazioni ricche e popolazioni povere attualizza⁵⁰.

Il problema è ora se il fatto che la teoria neoliberista della giustizia, come sopra interpretata, parrebbe avere l'implicazione testè rilevata, comporti che essa teoria "esiga troppo" nel primo dei tre sensi di questa espressione sopra distinti e, ove sia così, ciò costituisca una ragione (magari conclusiva) per rifiutare la teoria come del tutto insostenibile.

⁴⁷ Secondo le stime di vari specialisti, la situazione nel mondo è oggi tale che, ove le risorse globali fossero usate in modo efficiente, sarebbe possibile garantire a tutti coloro che vivono in povertà assoluta un livello di vita sana, senza che ciò comporti una riduzione a questo livello di coloro che vivono al di sopra di esso. Cfr. F.M. Lappé and J. Collins, *Food First. Beyond the Myth of Scarcity*, cit., Part. II; B. Ward, *The Home of Man*, Norton, N.Y. 1976; S. George, *Come muore l'altra metà del mondo*, cit.; W. Howard Wriggins and G. Adler-Karlsson, *Reducing Global Inequalities*, McGraw Hill, N.Y. 1978.

⁴⁸ Cfr., per es., D.A.J. Richards, *A Theory of Reasons for Action*, cit., p. 140 e, sempre dello stesso autore, "International Distributive Justice" *Nomos*, XXIV, 1982, pp. 275-99, spec. pp. 287 sgg.

⁴⁹ Cfr. P. Singer, "Famine, Affluence and Morality", *Philosophy & Public Affairs*, I, 3, 1972, ristampato in *World Hunger and Moral Obligation*, cit., pp. 22-36.

⁵⁰ Cfr. W.K. Frankena, "Moral Philosophy and World Hunger", in *World Hunger and Moral Obligation*, cit., pp. 66-84 e, sempre dello stesso autore "Justice, Social and Global", in *Justice, Social and Global*, Stockholm, 1980, cit. alla nota*, pp. 32-52, spec. pp. 47 sgg.; cfr. anche P. Singer, *Practical Ethics*, cit., cap. 8.

In connessione con problemi del tipo qui trattato si vedano anche J. Narveson, "Aesthetics, Charity, Utility and Distributive Justice", *The Monist*, 56, 1972, pp. 527-51 e O. O'Neill, "The Moral Perplexities of Famine Relief", in *Matters of Life and Death*, ed. by T. Reagan, Randon House, N.Y., 1980, pp. 260-98, e, sempre di O'Neill, *Faces of Hunger An Essay on Poverty, Justice and Development*, Allen & Unwin, London, 1986.

Non è affatto chiaro che la risposta più plausibile a ciascuna di queste due domande sia in senso affermativo.

Per quanto riguarda la prima, credo che non si debba essere dogmatici (e nemmeno troppo pessimisti) circa le possibilità della natura umana: dopo tutto vi sono vari esempi di persone e gruppi che si sono volontariamente sottoposti a gravi sacrifici per il bene di altri ritenendo ciò essere un loro imprescindibile dovere.

Supponiamo tuttavia che la risposta alla prima domanda sia in senso affermativo, ossia che la teoria in esame "esiga troppo" nel senso di esigere atti che non è in potere di essere umani o normali effettuare. E veniamo quindi alla seconda domanda: costituisce ciò una ragione per rifiutare la teoria come del tutto insostenibile? Non credo. Si tenga presente, infatti, che l'esigenza per cui ciascuno dei cittadini dell'isola ricca deve, almeno per un certo tempo, ridurre drasticamente il proprio tenore di vita, è una esigenza di *giustizia*: come si è rilevato sopra, nell'ambito della teoria in esame ciò comporta che, ove essi per qualche ragione non facciano di propria libera volontà quello che la teoria esige, è giustificato costringerli, se necessario con la forza. Se vi è uno Stato, o un organo supernazionale in grado di far ciò, la teoria comporta che esso deve agire in tal senso. Se non vi è, la teoria comporta che esso dovrebbe essere istituito. Se ciò è del tutto impossibile, solo allora la teoria risulta insostenibile, se è vero che dovere implica potere. Ma non è chiaro che, nel mondo reale in cui viviamo, una siffatta esigenza sia del tutto irrealizzabile: dal fatto (se poi è un fatto) che ciascuno o la stragrande maggioranza degli uomini non ha singolarmente in proprio potere di fare certe azioni che richiedono sacrifici molto gravosi, non segue, infatti, che non sia in potere di tutti, o di parte di essi, istituire degli organi forniti di tali poteri da essere in grado di costringere i singoli a far ciò che essi non sono capaci di fare di propria libera volontà. Tanto per fare un semplice esempio: posso essere fortemente tossicodipendente e quindi del tutto incapace di smettere liberamente di drogarmi. Ma è compatibile con ciò che sia in mio potere decidere di farmi chiudere in una casa di cura dove so che sarò costretto a stare senza droga, o votare una legge che proibisce in modo più assoluto l'uso di qualsiasi droga.

7. Conclusioni

Partendo dalla teoria neolibera della giustizia come formulata da Nozick, ho cercato di enucleare quelle che parrebbero essere le implicazioni dell'assunzione in essa della clausola limitativa di Locke, e in special modo quali siano le implicazioni di una siffatta teoria allorché la si applica a situazioni in cui vi sono due popoli (o due gruppi di popoli), uno ricco e uno povero. Ho altresì rilevato come varie altre teorie etiche, applicate allo stesso tipo di situazione, parrebbero avere le stesse o simili implicazioni.

Giunti a questo punto si pone naturalmente il problema di quali siano, più concretamente, le esigenze che queste teorie – e in particolar modo la teoria neolibera sopra discussa – pongono quando, abbandonando gli esempi estremamente semplificati sin qui discussi, le si applica al mondo reale in cui viviamo e in modo particolare ai rapporti tra Nord e Sud. Ma qui subentrano problemi di natura prettamente empirica, come ad esempio quello di stimare quale sia l'am-

montare totale delle risorse globali a disposizione sul nostro pianeta e quello di stabilire quanta parte di queste risorse, che oggi sono controllate dai gruppi più ricchi e potenti dei Paesi ricchi, dovrebbero essere trasferite alle popolazioni povere per garantire a ciascuno di coloro che oggi vivono ad un livello di povertà assoluta – e ai loro discendenti – un livello di vita sana. Ma rispetto a questi problemi il filosofo, in quanto tale, non può fare valere alcuna particolare competenza. Comunque, ho indicato brevemente altrove alcuni cambiamenti radicali che parrebbero essere necessari, sia a livello economico sia a livello sociale e politico ⁵¹. ■

⁵¹ G. Pontara, "Diritto alla vita e diritto di sopravvivenza", *cit.*, pp. 166-69.